

Codice XST024

D.D. 29 ottobre 2021, n. 699

Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (ZUT) Codice CIG 0416251D2D - Codice CUP J11B09000190002: ridefinizione degli importi e delle categorie SOA delle lavorazioni di scavo e movimento terra del subappalto autorizzato ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa CAVE SANGONE S.p.A..



ATTO DD 699/XST024/2021

DEL 29/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (ZUT) Codice CIG 0416251D2D - Codice CUP J11B09000190002: ridefinizione degli importi e delle categorie SOA delle lavorazioni di scavo e movimento terra del subappalto autorizzato ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa CAVE SANGONE S.p.A..

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, condividendo il Master Plan generale avente ad oggetto l'insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed R.F.I e le opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, dava mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di mettere in essere le azioni necessarie per la progettazione delle opere di infrastrutturali e di urbanizzazione della Z.U.T. in accordo al disegno urbanistico esecutivo e di procedere all'Accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 d'intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;

- con deliberazione n. 35-8805 del 19.5.2008, la Giunta Regionale approvava il progetto preliminare sia del Palazzo Regionale sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/06 con rapporto di ispezione prot. n. 14805 del 28/12/2007, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.A - SOCOTEC S.A.;

- con la medesima deliberazione veniva dato mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla redazione dei progetti delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione al fine di procedere all'approvazione nell'ambito dell'Accordo di Programma con applicazione della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire;

- con deliberazione n. 40-11364 del 4.5.2009, la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo sia del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU) sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 con rapporto di ispezione in data 20.10.2008 n. prot. 51331, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A.;

- con deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di Torino, RFI S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO – OVAL" avente ad oggetto il Palazzo degli Uffici Regionali, i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse, dando mandato al Responsabile e al Corresponsabile del Procedimento di provvedere al perfezionamento degli atti necessari alla sottoscrizione dell'accordo di programma stesso;

- con determinazione del Direttore Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo ed i relativi allegati del solo Palazzo della Giunta redatto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A., ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 in data 13.10.2009 ed indetta la gara avente ad oggetto la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Regione Piemonte che verrà adibito ad uffici istituzionali ed amministrativi, attualmente in corso;

- il Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A presentava all'Amministrazione Appaltante il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, ritenuto validabile dall'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a – SOCOTEC S.A., ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006, con rapporto di ispezione del 14.12.2009 n. prot. 56967;

- con Determinazione dirigenziale n. 1471 del 22.12.2009 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio veniva approvato il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), procedendo nel contempo all'indizione di procedura di gara, ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, nonché approvando, contestualmente, gli atti di gara costituiti da "Bando di gara", disciplinare di gara, avviso di gara e schema di contratto, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'Appaltatore, per un importo a base d'asta, pari ad € 34.217.108,70.=, di cui € 914.985,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- con Determinazione dirigenziale n. 561 del 12.09.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio venivano aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra

le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B09000190002 - alla Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna – Via Domenico Svampa n. 9 (P. IVA: 01935981207 e cod. beneficiario n. 249537), per l'importo complessivo di € 19.674.894,39 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 914.985,50 oltre I.V.A. per € 4.323.874,78 e così per complessivi € 24.913.754,66 o.f.i.;

- con il suddetto provvedimento amministrativo veniva contestualmente nominato il Dirigente Regionale Arch. Luigi ROBINO quale Responsabile del Procedimento, nonché a conferire l'incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 148 D.P.R. 207/2010 s.m.i., al funzionario regionale Arch. Silvana MARCHIORI;

- con Deliberazione n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di affidare all'Arch. Luigi ROBINO *“l'incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica”* con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che *“conseguente e contestualmente, vengono meno assegnazioni ed incarichi conferiti all'arch. Robino per effetto della D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa discendente”*;

- con Deliberazione 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di attribuire con effetto dal 9 dicembre 2014, all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di *“responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”*;

visto il contratto di appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, stipulato tra la Regione Piemonte (Committente) e l'impresa aggiudicataria STRABAG S.p.A., (Appaltatore), registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in data 24.07.2014 al n. 5934 serie 3;

dato atto che il Direttore dei Lavori procedeva:

- in data 03.09.2014 alla consegna parziale dei lavori relativamente alle aree evidenziate nell'Allegato 1 del Verbale sottoscritto tra le parti ex art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., onde *“consentire all'Appaltatore di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni preliminari all'avvio dei lavori”*, nonché l'esecuzione *“di quelle opere individuate dalla Stazione Appaltante come prioritarie per il funzionamento della nuova sede regionale”*;
- in data 21.01.2015 alla seconda consegna parziale dei lavori per l'avvio di ulteriori prestazioni d'appalto;

atteso che con Determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 32 del 18.2.2015 veniva disposto di prendere atto della decadenza dell'Arch. Silvana MARCHIORI dal ruolo di Direttore Lavori dell'intervento in questione e di individuare quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Michele MARINO, funzionario tecnico del Settore Pianificazione, Programmazione della direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

dato atto che:

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.7.2015, ad oggetto: *“Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A “Logistica, edilizia e sistemi informativi”, articolazione della direzione A14000 “Sanità”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO”*, a far data dal 3 agosto 2015 veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Maria TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27 luglio 2015 veniva conferito all'Arch. Maria Luisa TABASSO

l'incarico di “*responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione*” con decorrenza 3 agosto 2015;

- con determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 246 del 02.10.2015, veniva disposto di “individuare quale Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto l'Ing. Giovanni Ruberto, funzionario tecnico del Settore Infrastrutture strategiche della Direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica” in sostituzione dell'Ing. Michele Marino dimessosi dall'incarico;

considerato che successivamente il Direttore Lavori provvedeva:

- in data 15.06.2015 alla ripresa ripresa parziale delle aree, stralciando dalla disponibilità dell'Impresa una parte delle aree già oggetto delle precedenti due consegne parziali;
- in data 08.03.2017 alla 3^ consegna parziale provvisoria;
- in data 10.11.2017 alla 4^ consegna parziale provvisoria;
- in data 12.06.2018 alla 5^ consegna parziale provvisoria;
- in data 16.01.2019 alla 6^ consegna parziale provvisoria;
- in data 04.02.2019 alla 7^ consegna parziale definitiva;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 164 del 01.07.2015 con la quale, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte e richiamate *per relationem*, veniva approvata una perizia di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 162, comma 1 e 161, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. , con riduzione stralcio della parte che concerne le opere della cabina elettrica CAB01 di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1471/DB0710 del 22.12.2009 per effetto della quale l'importo contrattuale dell'appalto risultava diminuito di € 57.191,50 per lavori ed € 2.659,71 per oneri per la sicurezza e conseguentemente rideterminato in € 20.530.028,68, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 912.325,79, oltre IVA;

dato atto che con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva:

- alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea “Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- a costituire la Struttura temporanea di livello dirigenziale denominata “XST006 – Gestione progetto, ZUT” per lo svolgimento, tra le altre cose, delle attività volte alla realizzazione degli interventi infrastrutturali riferiti all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32 AVIO-OVAL” – ZUT (Viabilità ed Infrastrutture);

- ad individuare l'Ing. Giovanni ARCURI quale Dirigente Responsabile della Struttura Temporanea XST006 per la realizzazione del progetto in argomento nonché Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto con decorrenza del suddetto incarico stabilito a far data dal 03.08.2016, dando atto che conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi in precedenza al riguardo conferiti all'Arch. Maria Luisa TABASSO;

dato atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 1 –3915 del 13.9.2016 la Struttura temporanea per la gestione del progetto “Gestione Progetto ZUT” – XST010 – a far data dal 3.10.2016 veniva incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Piazza Castello n. 165 a Torino;

vista la Determinazione dirigenziale n. 578 del 31.10.2017 con la quale, per le motivazioni esposte nel provvedimento, veniva, fra le diverse cose, disposto:

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 (rev. 3) , ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b)

e comma 3 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., del predetto appalto;

- di dare atto che le opere di perizia comportano una maggiore spesa di € 573.237,58= o.f.e., così come riportato altresì nel relativo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Appaltatore con motivato dissenso, con il quale è stato previsto che l'Appaltatore assuma l'obbligo di eseguire i lavori di perizia n. 2 alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi, di cui al contratto d'appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, e successiva perizia in diminuzione approvata con Determinazione dirigenziale n. 164 del 1.7.2015, nonché ai Nuovi Prezzi individuati all'art. 4 dello schema contrattuale medesimo, per un maggior importo di € 523.522,90 per lavori ed € 49.714,68 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che pertanto l'importo contrattuale viene rideterminato in € 20.141.225,79= o.f.e. per lavori al netto del ribasso d'asta oltre € 962.040,47=o.f.e. per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 21.103.266,26= o.f.e.;

dato atto che con D.G.R. n. 24-6419 del 26.01.2018 la Giunta Regionale provvedeva ad individuare, quale Responsabile ad interim della Struttura Temporanea XST010, l'Ing Anna Maria FACIPIERI, già Responsabile del Settore A1112C "Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro", revocando contestualmente l'incarico temporaneamente attribuito con D.G.R. n. 51-5993 del 24.11.2017, all'Ing. Stefania CROTTA, in sostituzione dell'ing. Giovanni Arcuri in quiescenza dal 01.12.2017;

dato atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., aveva, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

atteso che con Determinazione dirigenziale n. 196 del 12.05.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 3, veniva disposto, in base all'art. 132, comma c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2A e il relativo atto di sottomissione, documenti conservati agli atti presso la Struttura XST024, per una maggiore spesa di € 4.026.285,46, oneri per la sicurezza per € 2.554,68 inclusi, ed oltre IVA al 10% per € 402.628,55 e così per € 4.48.914,01 complessivi, con conseguente ridefinizione dell'importo contrattuale in € 25.129.551,72, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 964.595,15, oltre I.V.A al 10% di € 2.512.955,17 e così per complessivi € 27.642.506,89, ed approvazione del quadro economico, rimodulato come da tabella allegata "C", ammontante a € 50.094.623,17 complessivi;

atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 788 del 21.12.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 3, veniva disposto di approvare, in base all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., con le seguenti specificazioni:

- comma 1, lettera c), per quanto attiene i terreni inquinati;
- comma 1, lettera a), per quanto attiene i pannelli fonoassorbenti;
- comma 3, per quanto attiene i cubi in cls (primo periodo) e la passerella (secondo periodo),

la perizia suppletiva e di variante n. 2B e il relativo atto di sottomissione, documenti conservati agli atti presso la Struttura XST024, ammontante a maggiori spese per € 3.579.457,85, oneri per la sicurezza di € 222.613,63 inclusi ed oltre IVA al 10% per € 357.945,79, e così per € 3.937.403,64 complessivi, con conseguente ridefinizione dell'importo contrattuale in € 31.579.910,53 complessivi, oneri per la sicurezza per € 1.187.208,78 ed oneri fiscali - IVA al 10% per € 2.870.900,96 compresi;

considerato che l'iter procedurale di approvazione della Perizia Suppletiva e di variante n. 3 è in corso di perfezionamento;

dato atto che l'Appaltatore aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare le seguenti lavorazioni: categoria prevalente OG3 nonché le categorie OG6, OG11, OS1, OS13, OS21, OS34 scorporabili subappaltabili, così come previsto dagli atti di gara;

considerato in particolare che con riguardo alla categoria prevalente OG3 l'Impresa Appaltatrice aveva dichiarato di intendere subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni:

- *Noli, trasporti e opere provvisionali in genere;*
- *Prove e indagini in genere;*
- *Scavi e demolizioni in genere*
- *Rimozione in genere*
- *Esecuzione di riempimenti e rilevati in genere*
- *Consolidamento e opere di rinforzo in genere*
- *Drenaggi in genere*
- *Opere in c.a., casseri e ferro per armature*
- *Strutture prefabbricate in genere*
- *Varo di travi in genere*
- *Carpenterie metalliche*
- *Impermeabilizzazioni in genere*
- *Opere in ferro in genere*
- *Serramenti*
- *Pavimentazioni stradali in genere e relativi sottofondi*
- *Sistema di raccolta e smaltimento acque*
- *Esecuzione di polifore in genere*
- *Ripristino e nuove pavimentazioni stradali in genere*

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita da:

- D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;*

- D.P.R. n. 207/2010 (abrogato parzialmente dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), ma normativa tuttora integralmente vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 108 prevede:

“2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo con i limiti di cui all'art. 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 son quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente

superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”;

preso atto infatti che l'art. 216, 1° comma del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 25 del 18.12.2014 con cui l'Amministrazione autorizzava l'Appaltatore ad affidare in subappalto all'Impresa CAVE SANGONE S.r.l. (P. IVA 00919010017), con sede in Via San Luigi n. 130 a Rivalta di Torino (TO) per l'esecuzione delle attività “scavi e movimento terra” parte della categoria OG3, per l'importo di € 1.700.000,00 compresi oneri sicurezza e oltre IVA;

vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 194 del 22.07.2015 con cui l'Amministrazione considerava il subappalto autorizzato con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 25 del 18.12.2014 per l'esecuzione delle attività “scavi e movimento terra” parte della categoria OG3, per l'importo di € 1.700.000,00 compresi oneri sicurezza e oltre IVA, rideterminato come di seguito riportato:

€ 1.500.000,00.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA, categ. OS1 “Lavori in terra”;

€ 200.000,00.= compresi oneri sicurezza e oltre IVA, categ. OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”;

vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 475 del 07.06.2019 con cui l'Amministrazione autorizzava l'estensione del subappalto autorizzato con le predette Determinazioni Dirigenziali n. 25 del 18.12.2014 e n. 194 del 2015, fino all'importo totale presunto di € 1.857.533,72 di cui, in categoria OS1 entro il limite presunto pari ad € 1.657.533,72, e in categoria OG3 per l'importo presunto pari ad € 200.000,00, secondo le precisazioni contenute nel parere del Direttore lavori allegato alla nota acclarata al prot. n. 38650/XST010 del 27.05.2019;

vista la nota prot. ZUT 21.0074 del 26.02.2021, acclarata al prot. 11629/XST024 del 01.03.2021, con cui l'Appaltatore precisa *“che le attività eseguite in forza del subappalto intercorrente con la società CAVE SANGONE S.p.A., inerenti la esecuzione di lavori in terra, ricadono integralmente nella CAT SOA OS1.*

Per quanto sopra dovrà quindi intendersi ivi ricondotto anche l'importo di Euro 200.000,00 precedentemente erroneamente imputato nella CAT SOA OG3.

Si precisa, infine, in ordine alla esecuzione delle lavorazioni di cui sopra, che la società CAVE SANGONE S.p.A. è in possesso della qualificazione prescritta, ovvero di attestazione SOA nella CAT OS1 di classifica IV- BIS.”;

vista la nota informatica del 10.03.2021, acclarata al prot. prot. 14521/XST024 del 17.03.2021, con cui la Direzione Lavori, in riferimento alla ridefinizione delle categorie del subappalto di cui a nota prot. ZUT 21.0074 del 26.02.2021, comunica che: *“viste le richieste di rideterminazione del subappalto autorizzato n. 194 del 2015 e estensione n.475 del 07.06.2019, si rileva che le voci di elenco prezzi allegate alle richieste di autorizzazione sopra citate, si riferiscono esclusivamente a lavori in terra (scavi,demolizioni, ecc), e pertanto l'intero importo autorizzato può essere considerato in OS1”;*

richiamata la nota prot. 14662/XST024 del 18.03.2021 con cui il Responsabile del Procedimento evidenziava all'Appaltatore:

- che i pareri dei D.L. a suo tempo acquisiti ai fini dell'autorizzazione al subappalto e successive estensioni non avevano evidenziato rilievi circa le categorie SOA indicate per le lavorazioni oggetto di subappalto;
- che si é provveduto a consultare il Direttore Lavori in carica per gli aspetti tecnici in merito alla richiesta in questione;
- che il Direttore dei lavori con comunicazione del 10.03.2021, acclarata al prot. n. 14521/XST024 del 17.03.2021, rilevava che le voci di elenco prezzi allegate alle istanze di autorizzazione al subappalto e successive estensioni si riferiscono esclusivamente a lavori in terra (scavi, demolizioni, ecc.) e che pertanto l'intero importo del subappalto autorizzato può essere considerato in cat. OS1;
- la necessità di far pervenire Addendum, al contratto di subappalto, in copia autentica e sottoscritto fra le parti, che, visto il citato parere del D.L., dia atto della rideterminazione della categoria di lavorazioni riferita al subappalto in questione in coerenza con gli elenchi prezzi a suo tempo allegati fra la documentazione del subappalto;

vista la nota prot. ZUT 21.0145 del 17.06.2021, acclarata al prot. 73899/XST024 del 17.06.2021, con cui l'Appaltatore riscontrava la predetta comunicazione prot. 14662/XST024 del 18.03.2021, inviando atto contrattuale di rideterminazione categoria SOA delle lavorazioni eseguite in subappalto, sottoscritto fra le parti;

visto il contratto di subappalto prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT01, Prot. Acquisiti 2021-E-001, sottoscritto fra le parti, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla predetta nota prot. n. ZUT 21.0145 del 17.06.2021, denominato "ATTO AGGIUNTIVO N. 08 al contratto Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014 per variazione categoria SOA ivi indicata", con cui l'Appaltatore ed il Subappaltatore definiscono al punto 2.1 "nell'ambito dei lavori di "Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL (ZUT)" appaltati dalla Regione Piemonte avendo affidate al Subappaltatore l'esecuzione di attività e prestazioni relativi ad opere stradali, l'importo di talune opere ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) è attribuibile alla Categoria OS1, anziché OG3, come precedentemente comunicato." ed al punto 2.2 "L'importo complessivo delle attività e prestazioni affidate dall'Impresa al Subappaltatore, incluso per quanto indicato nel Contratto Principale e negli atti aggiuntivi definiti compreso il presente, non cambia, risulta essere pari ad € 2.219.407,27 (euro duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocentosette/27), comprensivo degli oneri di sicurezza, escluso iva di legge.";

vista la comunicazione via mail del 26.10.2021, acclarata al prot. 131414/XST024 del 27.10.2021, con cui l'Appaltatore trasmette, a seguito delle richieste della Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto Prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT07 Prot. Acquisti 2020-F-005 del 08.06.2020, denominato ATTO AGGIUNTIVO N. 7 RIEPILOGATIVO al CONTRATTO con Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014, con il quale "le parti riconoscono la necessità di apportare una settima integrazione al "Contratto Principale"" e con cui l'Appaltatore ed il Subappaltatore definiscono, tra le altre cose, al punto 2.1 "L'Impresa nell'ambito dei lavori di "Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL (ZUT)" appaltati dalla Regione Piemonte, ha affidato ial Subappaltatore, accettando ed obbligandosi a prestare senza riserva alcuna, in base ai patti ed alle condizioni di cui al Contratto Principale e negli atti in esso richiamati, l'esecuzione di ulteriori attività e prestazioni relativi ad opere stradali il tutto come da necessità di cantiere, mediante l'applicazione dei prezzi unitari sottoindicati, per un importo totale presunto definito a misura, non vincolante per l'Impresa, pari

ad € 141.707,27 (euro centoquarantunomilasettecentosette/27), comprensivo di tutte le spese e i costi che il Subappaltatore dovrà affrontare per ottemperare all'esecuzione di quanto sopra a norma del Contratto Principale e degli atti in esso richiamati ed a regola d'arte, di cui:

- € 139.000,00 per l'esecuzione di quanto sopra concordato
- € 2.707,27 per gli oneri di sicurezza

.....omissis.....

L'importo complessivo delle attività e prestazioni affidate dall'Impresa al Subappaltatore, incluso per quanto indicato nel Contratto Principale e negli atti aggiuntivi definiti compreso il presente, risulta essere pari ad € 2.219.407,27 (euro duemilioni duecentodiciannovemilaquattrocentosette/27), comprensivo degli oneri sicurezza, escluso iva di legge.”;

vista la nota informatica del 26.10.2021, acclarata al prot. 131755/XST024 del 28.10.2021, con cui la Direzione Lavori precisa che “Con riferimento al Contratto in oggetto, dell'importo pari € 141.707,27, dall'esame dell'Elenco Prezzi si comunica che le lavorazioni dell'intero Contratto sono ascrivibili alla Categoria OG3 in quanto prettamente funzionali alla realizzazione del manto stradale.”;

vista la successiva comunicazione con mail del 28.10.2021, acclarata in pari data al prot. 131757/XST024, con cui la Direzione Lavori, in riferimento all'adeguamento degli importi contrattuali di subappalto autorizzati, nonché alla ridefinizione delle categorie SOA del subappalto in questione, comunica che: “La motivazione del parere della D.L.(maggio 2019) di autorizzare un importo inferiore a quanto richiesto con il sesto atto aggiuntivo del subappalto in argomento e' il superamento dell'importo contrattuale previsto in OS1 nel progetto di gara.

Tenuto conto che sono state approvate la PV2 (Det.578 del 31.10.2017), nonchè la PV2a (Det196 del 22.05.2021) e PV2b (Det.788del 21.12.2020) le quali riguardano sostanzialmente lavori in terra e fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti, ancorchè con l'approvazione non sono state formalmente modificate le categorie, in forza dei suddetti atti l'importo presunto delle lavorazioni che rientrano nella categoria OS1 supera di gran lunga quanto previsto nel progetto di gara e quanto richiesto con l'atto aggiuntivo n. 6.

Pertanto, ad oggi, di fatto, possono ritenersi superate le limitazioni del parere della D.L. del maggio 2019 per quanto concerne il superamento dell'importo contrattuale previsto in OS1.”;

attestata l'iscrizione dell'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. alla C.C.I.A.A. di Torino;

considerata l'attestazione n. 29119/35/00 rilasciata all'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. il 16.02.2021 da Bentley SOA, per le categorie OG 1 class. II, OG 3 class. IV-BIS, OG 6 class. II, OG 8 class. I e OS 1 class. IV-BIS, in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva, ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. di cui al DURC ON LINE prot. INAIL_29388507 con scadenza il 27.01.2022;

considerato che l'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18.4.2013, risulta in “fase di rinnovo” nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List) presso la Prefettura di Torino e che nei casi in cui gli accertamenti antimafia si protraggano, come nel caso dell'Impresa in esame, oltre la data di validità dell'iscrizione nella suddetta white list essa mantiene la sua efficacia, così come precisato da Circolare Ministeriale prot. n. 11001/119/12 del 14.8.2013;

ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, in riferimento al subappalto, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 18.12.2014 e successive Determinazioni Dirigenziali n. 194 del 22.07.2015 e n. 475 del 07.06.2019, in capo all'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. (P. IVA 00919010017), con sede legale in via San Luigi n. 130 a Rivalta di Torino (TO) per l'esecuzione delle attività "scavi e movimento terra", nell'ambito dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B0900019000 appaltati alla Società STRABAG S.p.A., di prendere atto:

- dell'estensione del subappalto di cui al contratto di subappalto Prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT07 Prot. Acquisti 2020-F-005 del 08.06.2020, denominato ATTO AGGIUNTIVO N. 7 RIEPILOGATIVO al CONTRATTO con Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014, trasmesso con mail del 26.10.2021, acclarata al prot. 131414/XST024 del 27.10.2021, per l'importo di € 141.707,27 compresi oneri sicurezza per € 2.707,27 e oltre IVA, tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 26.10.2021, acclarata al prot. 131755/XST024 del 28.10.2021;
- dell'adeguamento dell'importo autorizzato con a Determinazione Dirigenziale n. 475 del 07.06.2019 per € 1.857.533,72, all'importo del contratto di subappalto Prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT06 Prot. Acquisti 2019-C-008 denominato ATTO AGGIUNTIVO N° 6 RIEPILOGATIVO al CONTRATTO con Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014-G-064 del 31/07/2014, sottoscritto fra le parti, pervenuto in allegato all'istanza prot. ZUT n. 19.0168 del 16.04.2019, riportante all'art. 2, tra le diverse cose, l'importo complessivo delle prestazioni per €2.077.700,00 di cui € 60.300,00 per oneri di sicurezza e oltre IVA, tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 28.10.2021, acclarata in pari data al prot. 131757/XST024;
- che le attività e le prestazioni relative alle opere stradali per l'importo di €. 200.000,00 sono attribuibili alla Categoria OS1, anziché alla categoria OG3 come precedentemente comunicato dall'Appaltatore e autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 194 del 22.07.2015, come risulta dal contratto di subappalto prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT01, Prot. Acquisti 2021-E-001, sottoscritto fra le parti, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla predetta nota prot. n. ZUT 21.0145 del 17.06.2021, denominato "ATTO AGGIUNTIVO N. 08 al contratto Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014 per variazione categoria SOA ivi indicata", tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 10.03.2021, acclarata al prot. 14521/XST024 del 17.03.2021;
- che l'importo delle prestazioni affidate in subappalto all'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. (P. IVA 00919010017), con sede legale in via San Luigi n. 130 a Rivalta di Torino (TO) per l'esecuzione delle attività "scavi e movimento terra", di cui al contratto di subappalto Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014 e successive integrazioni fino alla n. 8, ammonta ad € 2.219.407,27 compresi oneri sicurezza e oltre IVA suddivisi *ai fini di un corretto inquadramento delle medesime lavorazioni eseguite per Euro 141.707,27 in CAT SOA OG3 e per Euro 2.077.700,00 in CAT SOA OS1*, come risulta dalle comunicazioni dell'Appaltatore di cui alle note prot. ZUT 21.0074 del 26.02.2021, acclarata al prot. 11629/XST024 del 01.03.2021, successiva nota prot. ZUT 21.0145 del 17.06.2021, e correlata documentazione allegata, acclarata al prot. 73899/XST024 del 17.06.2021, e successiva mail del 26.10.2021, acclarata al prot. 131414/XST024 del 27.10.2021, del tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 10.03.2021, acclarata al prot. prot. 14521/XST024 del 17.03.2021 e successive mail del 26.10.2021 acclarata al prot. 131755/XST024 del 28.10.2021 e del 28.10.2021 acclarata in pari data al prot. 131757//XST024;

considerato che l'Impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla richiesta e di quanto verificato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, in possesso dei

requisiti di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di quelli di regolarità contributiva e di quelli relativi alla succitata disciplina antimafia;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16/04/2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* stabilisce quanto di seguito riportato:

“I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione.

Pertanto, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del direttore” da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.”;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

- di prendere atto, sulla base di quanto in premessa esposto, in riferimento al subappalto, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 18.12.2014 e successive estensioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 194 del 22.07.2015 e n. 475 del 07.06.2019, in capo all'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. (P. IVA 00919010017), con sede legale in via San Luigi n. 130 a Rivalta di Torino (TO) per l'esecuzione delle attività “scavi e movimento terra”, nell'ambito dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32 AVIO-OVAL” (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B0900019000 appaltati alla Società STRABAG S.p.A.:

- dell'estensione del subappalto di cui al contratto di subappalto Prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT07 Prot. Acquisti 2020-F-005 del 08.06.2020, denominato ATTO AGGIUNTIVO N. 7 RIEPILOGATIVO al CONTRATTO con Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014, trasmesso con mail del 26.10.2021, acclarata al prot. 131414/XST024 del 27.10.2021, per l'importo di € 141.707,27 compresi oneri sicurezza per € 2.707,27 e oltre IVA, tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 26.10.2021 acclarata al prot. 131755/XST024 del 28.10.2021;
- dell'adeguamento dell'importo autorizzato con a Determinazione Dirigenziale n. 475 del 07.06.2019 per € 1.857.533,72, all'importo del contratto di subappalto Prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT06 Prot. Acquisti 2019-C-008 denominato ATTO AGGIUNTIVO N° 6 RIEPILOGATIVO al CONTRATTO con Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014-G-064 del 31/07/2014, sottoscritto fra le parti, pervenuto in allegato all'istanza prot. ZUT n. 19.0168 del 16.04.2019, riportante all'art. 2, tra le diverse cose, l'importo complessivo delle prestazioni per € 2.077.700,00 di cui € 60.300,00 per oneri di sicurezza e oltre IVA, tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 28.10.2021, acclarata in pari al prot. 131757/XST024;
- che le attività e le prestazioni relative alle opere stradali per l'importo di €. 200.000,00 sono attribuibili alla Categoria OS1, anziché alla categoria OG3 come precedentemente comunicato dall'Appaltatore e autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 194 del 22.07.2015, come risulta dal contratto di subappalto prot. Documentale DBAA.SANGONE.SUB.020.INT01, Prot. Acquisiti 2021-E-001, sottoscritto fra le parti, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla predetta nota prot. n. ZUT 21.0145 del 17.06.2021, denominato *"ATTO AGGIUNTIVO N. 08 al contratto Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014 per variazione categoria SOA ivi indicata"*, tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 10.03.2021, acclarata al prot. prot. 14521/XST024 del 17.03.2021 ;
- che l'importo delle prestazioni affidate in subappalto all'Impresa CAVE SANGONE S.p.A. (P. IVA 00919010017) ,con sede legale in via San Luigi n. 130 a Rivalta di Torino (TO) per l'esecuzione delle attività "scavi e movimento terra", di cui al contratto di subappalto Prot. UA DBAA.SANGONE.SUB.020, n. 2014/G/064 del 31.07.2014 e successive integrazioni fino alla n. 8, ammonta ad € 2.219.407,27 compresi oneri sicurezza e oltre IVA suddivisi *ai fini di un corretto inquadramento delle medesime lavorazioni eseguite per Euro 141.707,27 in CAT SOA OG3 e per Euro 2.077.700,00 in CAT SOA OS1*, come risulta dalle comunicazioni dell'Appaltatore di cui alle note prot. ZUT 21.0074 del 26.02.2021, acclarata al prot. 11629/XST024 del 01.03.2021, successiva nota prot. ZUT 21.0145 del 17.06.2021, e correlata documentazione allegata, acclarata al prot. 73899/XST024 del 17.06.2021, e successiva mail del 26.10.2021, acclarata al prot. 131414/XST024 del 27.10.2021, del tenuto conto delle precisazioni della Direzione Lavori con mail del 10.03.2021, acclarata al prot. 14521/XST024 del 17.03.2021 e se successive mail del 26.10.2021 acclarata al prot. 131755/XST024 del 28.10.2021 e del 28.10.2021 acclarata in pari data al prot. 131757//XST024;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013

trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'Impresa Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri